

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1761

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa delle senatrici PISA, BRISCA MENAPACE, VILLECCO
CALIPARI e PALERMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2007

Estensione al personale militare delle norme a sostegno della
maternità e della paternità previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

ONOREVOLI SENATORI. – Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha, tra l'altro, disciplinato l'assegnazione temporanea dei dipendenti pubblici ad una sede di servizio vicina alla residenza di famiglia, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, quando il dipendente sia genitore con figli minori fino a tre anni di età.

La norma non prevede espressamente l'estensione dei benefici di legge anche al personale delle Forze armate, che è pure richiamato all'articolo 10 del medesimo testo unico.

La giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato si è espressa in modo discordante in materia; i

TAR ritengono applicabile la norma anche agli appartenenti alle Forze armate mentre il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 7472 del 28 dicembre 2005, ha ritenuto non applicabile all'Arma dei carabinieri e, quindi, alle Forze armate, l'assegnazione temporanea argomentando che il dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 esclude il personale appartenente alle Forze armate.

Viceversa, la presenza sempre più consistente di donne in tutti i corpi delle Forze armate richiede un esplicito sostegno alla maternità ed alla paternità superando una situazione di oggettiva disparità di trattamento per le donne, ed in generale per i genitori, appartenenti alle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 42-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale militare delle Forze armate. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione».

